

Statuto

**ALLEGATO "B" AL N. 66713/19573 DI REPERTORIO STATUTO
ASSOCIAZIONE "UVI - UNIONE VOLONTARI PER L'INFANZIA E
L'ADOLESCENZA"- ODV - ETS Articolo 1 - Costituzione**

1.1 È costituita, nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione "**UVI UNIONE VOLONTARI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - Organizzazione di Volontariato ("ODV") ed Ente del Terzo Settore (ETS)**", di seguito indicata come l'"Associazione". L'utilizzo nella denominazione di "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" sarà consentita soltanto dopo l'iscrizione nel RUNTS.

1.2 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi costituzionali di trasparenza e democrazia improntati alla tutela dei diritti inviolabili della persona.

1.3 L'Associazione ha durata illimitata

1.4 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre città della Regione Lombardia.

Articolo 2 - Finalità

2.1 L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta dei propri associati, esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività generali per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore della protezione e assistenza ai minori italiani e stranieri ed alle loro famiglie in stato di bisogno e di disagio sociale.

Articolo 3 - Attività

3.1 Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo l'Associazione si propone di svolgere in via principale, in favore prevalentemente di terzi, le attività di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017, e, tra esse, quelle riferibili al:

- comma 1, lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017;

- comma 1 lettera l) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- comma 1, lettera w) promozione e tutela dei diritti dei minori, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le attività di interesse generale dell'Associazione si concretizzano:

a) nella promozione di ogni iniziativa utile al fine di attuare i diritti del fanciullo come sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione delle Nazioni

Unite del 20 novembre 1959;

b) nello svolgimento di attività operative volte a dare ai minori italiani e stranieri cura, sostegno affettivo e opportunità di socializzazione sino al loro normale inserimento nella vita sociale;

c) in percorsi di integrazione all'attività scolastica istituzionale mediante interventi di recupero degli apprendimenti, sostegno relazionale per favorire la socializzazione e integrazione;

d) nella gestione e organizzazione di attività di aggregazione per minori e adulti presso strutture autonome e/o in collaborazione con altre organizzazioni;

e) nelle attività di sostegno alle famiglie italiane e straniere nello svolgimento dei loro compiti di cura ed educazione dei figli;

f) nella costruzione di relazioni di solidarietà in contesti di multietnicità, favorendo l'integrazione di famiglie straniere all'interno delle strutture scolastiche;

g) nelle attività di formazione di base per aspiranti volontari, seminari e corsi di aggiornamento per volontari, operatori del settore e studenti;

h) nell'organizzazione di convegni, congressi, campagne di stampa e pubbliche relazioni allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e responsabilizzarla verso i problemi delle famiglie con minori prive di adeguata protezione;

i) nelle attività di promozione e sensibilizzazione all'accoglienza familiare, corsi di formazione e gruppi di sostegno per famiglie affidatarie e adottive.

3.2 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. **3.3** L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale. La loro individuazione è operata

da parte del Consiglio Direttivo secondo criteri e limiti previsti dalle disposizioni normative vigenti.

3.4 L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

3.5 L'Associazione opera nel territorio della Regione Lombardia.

Articolo 4 - Associati

4.1 Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche, gli enti di diritto privato e le organizzazioni di volontariato che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, chiedono di aderirvi e si impegnano concretamente per realizzarle. In particolare tra uomini e donne aderenti all'Associazione sono assicurate le pari opportunità e il rispetto dei diritti inviolabili della persona.

4.2 E' prevista l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato già associate.

4.3 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4.4 L'ammissione dei nuovi associati è deliberata su domanda dell'interessato, dal Consiglio Direttivo e decorre dalla data della delibera.

4.5 Nella domanda scritta di adesione, l'aspirante dichiara di conoscere e di accettare integralmente lo statuto dell'Associazione, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La domanda dovrà contenere i dati e le informazioni necessarie per procedere con l'instaurazione del rapporto associativo secondo quanto previsto dalla modulistica vigente e regolarmente approvata dagli organi associativi.

4.6 Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

4.7 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo o tramite un delegato di tale Organo, nel libro degli associati.

4.8 In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

4.9 La qualità di associato si perde per:

- recesso
- comportamento che danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;

- inosservanza dei principi e delle norme dello statuto; - mancato pagamento della quota di adesione per almeno due anni consecutivi;
- morte, in tutti i casi di recesso o esclusione.

4.10 L'associato può recedere in ogni momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'esercizio in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, ed in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

4.11 Il socio è tenuto a corrispondere all'Associazione una quota annua nella misura determinata dal Consiglio Direttivo. **4.12** La qualità di socio si acquista per la durata dell'esercizio in cui avviene l'ammissione e si rinnova di anno in anno.

Articolo 5 - Diritti e obblighi degli Associati 5.1 Gli associati, purché in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di partecipare alle attività dell'Associazione, di essere informati sulle attività dell'Associazione, di esaminare i libri sociali secondo quanto previsto dalle disposizioni statutarie, regolamenti e norme di riferimento entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente, di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017, di recedere dalla stessa senza oneri.

5.2 Gli associati hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e deliberazioni degli organi competenti e di versare la quota annuale di adesione. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

5.3 Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito. Sono possibili rimborsi per le spese documentate che il socio abbia sostenuto per l'Associazione. **Articolo 6 - Organi 6.1** sono organi dell'Associazione

- a) L'Assemblea degli associati
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Comitato esecutivo
- d) Il Presidente,
- e) Il Tesoriere
- f) L'Organo di controllo (qualora nominato)

6.2 Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo eventualmente l'organo di controllo e la revisione legale. È previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività connesse alla carica ricoperta.

Articolo 7 - Assemblea

7.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli associati. Gli enti associati partecipano per il tramite del proprio rappresentante legale o di un suo delegato.

7.2 Essa è presieduta dal Presidente che provvede a convocarla almeno una volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio ed ogni qualvolta lo ritenga necessario. La convocazione avviene con avviso scritto, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi inclusi i messaggi di posta elettronica all'indirizzo comunicato all'Associazione all'atto di iscrizione, contenente l'ordine del giorno, che viene inviato ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la seduta.

7.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta del Consiglio Direttivo o di un terzo (1/3) degli associati. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. **7.4** In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

7.5 L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il segretario verbalizzante. **7.6** Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può delegare per iscritto altro socio a rappresentarlo nell'assemblea. Ciascun associato non può essere portatore di più di 3 deleghe. Hanno diritto di voto anche gli associati minori di età, i quali lo eserciteranno per il tramite dei soggetti esercenti la potestà genitoriale nei loro confronti.

7.7 Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo casi in cui lo statuto o la legge dispongano diversamente.

7.8 L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- b) Nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) Approvare il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo;
- d) Approvare l'eventuale bilancio sociale;
- e) Deliberare sulle modifiche dello statuto;
- f) Deliberare lo scioglimento, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- g) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 117/2017;
- h) Stabilire le linee di indirizzo delle attività e approvare il programma di attività proposte dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) membri e un massimo di 15 (quindici) membri, eletti dall'Assemblea, tutti i componenti del Consiglio direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati dagli enti associati.

8.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta l'anno e quando ne facciano richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti.

8.3 Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

8.4 Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8.5 Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) Fissare il regolamento per il funzionamento dell'Associazione
- b) Sottoporre all'assemblea i bilanci consuntivo e preventivo annuali
- c) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo e al programma approvati dall'assemblea promuovendone e coordinandone l'attività ed approvandone la spesa
- d) Eleggere il Presidente e Vice Presidente nel proprio seno
- e) Nominare il Segretario e il Tesoriere
- f) Nominare il Comitato Esecutivo determinandone competenze e poteri
- g) Accogliere o rigettare le domande di adesione
- h) Deliberare sull'eventuale esclusione dei soci
- i) Discutere ed eventualmente ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente o dal Comitato Esecutivo per motivi di necessità ed urgenza
- j) Stabilire l'ammontare delle quote associative.

8.6 Il potere di rappresentanza dell'organo amministrativo è generale. Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9 - Il Presidente

9.1 Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo (nel proprio seno) a maggioranza dei voti. **9.2** Esso cessa la carica secondo le norme di cui al successivo art. 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto dal presente statuto.

9.3 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

9.4 In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.5 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 10 - Organo di controllo

10.1 L'Organo di controllo, collegiale o monocratico deve essere nominato dall'assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

10.2 La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del codice civile.

10.3 L'Organo di controllo, ai sensi dell'art. 30:

I. Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

II. Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

III. Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

IV. Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Articolo 11 - Revisione legale dei conti

11.1 L'Organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017.

11.2 L'Organo di controllo, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 117/2017 all'art. 31, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 12 - Cariche Sociali

12.1 Le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le cariche di Segretario o Vicepresidente possono coincidere con quella di Tesoriere.

12.2 Le sostituzioni effettuate durante il triennio decadono allo scadere del triennio stesso.

12.3 I componenti degli Organi Sociali debbono essere scelti tra associati con piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità secondo criteri oggettivi e trasparenti improntati ai principi di onorabilità, professionalità, incompatibilità e indipendenza di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

Articolo 13 - Bilancio

13.1 L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

13.2 Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo, secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

13.3 Il bilancio, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni.

13.4 L'Associazione deve depositare il bilancio a norma di legge.

13.5 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale nel rapporto associativo. Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.

Articolo 14 - Bilancio Sociale

14.1 Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e svolge tutti gli adempimenti necessari. In tal caso, l'Associazione redige annualmente il bilancio sociale a norma di legge e in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/17 ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.

Articolo 15 - Volontari ed attività di volontariato 15.1

Nello svolgimento della propria attività l'Associazione potrà

avvalersi anche di volontari non associati, che dovranno essere iscritti nell'apposito registro volontari.

15.2 Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Si applica quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 117/17.

15.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

15.4 Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà inoltre assumere dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero degli associati.

Articolo 16 - Libri sociali obbligatori

16.1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'Organo di Controllo e degli altri organi sociali
- d) Il registro dei volontari

16.2 I libri sociali, di cui al comma precedente, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - Quota Sociale

17.1 Il Consiglio Direttivo fissa le quote associative a carico dei soci. Le quote sono annuali. Non sono ripetibili pro quota in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

Articolo 18 - Risorse economiche

18.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.2 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- Beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione
- Beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali
- Contributi, erogazioni e lasciti diversi - Fondo di riserva.

18.3 Le entrate dell'Associazione sono costituite da: - Proventi derivanti dal proprio patrimonio, contributi di privati;

- Contributi dello stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da convenzioni le quali prevedono la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;
- Quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- Rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- Entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- Altre entrate espressamente previste dalla legge; - Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Articolo 19 - Modifiche dello statuto

19.1 Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi o da almeno un decimo degli associati.

19.2 L'Assemblea convocata per deliberare le modifiche al presente statuto è validamente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione alla presenza di almeno un terzo degli associati. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 20 - Scioglimento

20.1 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

20.2 Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio di cui al comma 1) dell'art. 45 del Decreto legislativo n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre Organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale secondo le disposizioni statutarie o dell'assemblea. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, così come previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 21 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle norme del Decreto legislativo n. 117/2017 nonché alle norme del codice civile ad alle leggi nazionali e regionali in materia.

F.to Anna Gasparini

F.to Monica Zara Notaio